

Vercelli, 07/05/2026

Spett.le

PROVINCIA di BRINDISI

DIREZIONE AREA 4 AMBIENTE e MOBILITA'

SETTORE AMBIENTE

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

[provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it)

**Oggetto:** nota prot. n. 11594 del 7.4.2026 del Dirigente della Direzione Area 4 ambiente e mobilità - Settore ambiente della Provincia di Brindisi ad oggetto: "*Brindisi Energia 3 Srl. CdS IV sentenza del 16.2.2026 RG 294/2025. Richiesta documentazione integrativa*". **Riscontro.**

Il sottoscritto Luis Lopez Martinez, in qualità di legale rappresentante *pt* della BRINDISI ENERGIA 3 Srl (CF e P. IVA 02728450020), con sede in Vercelli, al Corso Libertà n. 17, riscontra la nota in oggetto indicata con la quale codesta Provincia, "*al fine di dare ottemperanza alla ... sentenza -oggettivata-*", ha chiesto la produzione di "*documentazione integrativa anche rispetto alla nuova normativa intervenuta e richiamata nella stessa ordinanza -rectius, sentenza- (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la perizia asseverata relativa al mantenimento del 90% della PLV)*".

Il tenore della nota in oggetto indicata impone la preliminare precisazione per la quale la "*normativa intervenuta e richiamata nella stessa ordinanza -rectius, sentenza-*" (DLgs 190/2024 e DL 175/2025, convertito dalla L. 4/2026) non risulta applicabile al procedimento.

In tal senso risultano, invero, inequivoci:

- l'art. 15, comma 2, del DLgs 190/2024 che prevede che "*a far data dall'entrata in vigore del presente decreto -il 30.12.2024- ai sensi dell'art. 17, le disposizioni di cui all'all. D -che, tra le altre, richiama il DLgs 387/2003, il DLgs 28/2011 ed il DLgs 199/2021- continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto*", precisando che "*ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto*";

- il comma 1 *bis* dell'art. 2 del DL 175/2025, inserito in sede di conversione del medesimo DL ad opera della L. 4/2026, che prevede che *"le disposizioni di cui agli art. 11 bis, comma 1, e 11 quater del DLgs 25.11.2024, n. 190, introdotti dalla lett. h. del comma 1 del presente articolo -e soggetti alla stessa disciplina transitoria recata dall'art. 15, comma 2, del DLgs 190/2024-, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto - 22.11.2025-, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente"*, precisando che *"ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

**Delle circostanze di cui innanzi non può non tener conto codesta Provincia alla quale, si badi bene, il CdS, con la sentenza oggettivata, lungi dall'aver imposto l'applicazione al procedimento della "normativa intervenuta e richiamata nella stessa ordinanza -rectius, sentenza-", ha imposto una valutazione in ordine alla "eventuale -e denegata- rilevanza, quanto agli effetti conformativi" della medesima "normativa".**

Tanto premesso, **è solo in spirito collaborativo che, a conferma della bontà del progetto proposto** (del quale il CdS, con la sentenza oggettivata, ha riconosciuto il carattere agrivoltaico), **la BRINDISI ENERGIA 3 Srl ha redatto "la perizia asseverata relativa al mantenimento del 90% della PLV)" che si allega alla presente.**

**Da detta "perizia" è dato desumere che, come da prospetto che, per comodità di lettura, di seguito si riporta, "sia nel caso della vendita del frutto pendente (olive), sia in quello della trasformazione in olio" la "redditività dell'oliveto -a progetto- ... è maggiore di quella delle colture a seminativo -in atto-".**

| Specie                                                            | Redditività<br>(€) / ha | Redditività<br>(€) su 12 ha | Redditività (€)<br>oliveto su 6 ha                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Frumento duro                                                     | 1.372                   | 16.464                      | Nel caso di vendita<br>olive<br><b>€ 16.800</b>   |
| Orzo                                                              | 844                     | 10.128                      |                                                   |
| Avena                                                             | 562                     | 6.744                       |                                                   |
| Leguminose da granella - totale                                   | 1.398                   | 16.776                      | Nel caso di<br>produzione olio<br><b>€ 17.760</b> |
| Leguminose da granella<br>(piselli, fave e favette, lupini dolci) | 1.082                   | 12.984                      |                                                   |

E, pertanto, si chiede a codesta Provincia l'immediato avvio del procedimento e la sua pronta definizione in esecuzione della (e nel rispetto delle indicazioni contenute nella) sentenza n. 1208/2026 il CdS IV.

Con osservanza.

BRINDISI ENERGIA 3 S.r.l. bPEZ

MARTINEZ  
LUIS

07.05.2026

12:08:44

GMT+02:00

